

Classificazione DCRA

Processo: Comunicazioni Direzionali e Relazioni Esterne

Macroattività: Gestione rapporti con gli Organi

Attività:

Tipologia: comunicazione esterna

Fascicolo: anno 2017

Sottofascicolo: Oscillazione art. 24 MAT

Alle Associazioni di categoria

Alle Organizzazioni Sindacali

Oggetto: modello OT24- anno 2018

Con riferimento al modello OT24 con cui le aziende, operative da almeno un biennio, possono richiedere la riduzione del tasso di tariffa per prevenzione ex art. 24 d.m. 12.12.2000 (e successive modificazioni) per gli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni), si comunica che è stato elaborato il nuovo modello per l'anno 2018.

Al riguardo, nel rispetto dell'impegno assunto con le Parti sociali di lasciare sostanzialmente inalterato il modello predisposto per l'anno 2017, è stata conservata l'assoluta coerenza con il modello dello scorso anno, mantenendo gli stessi interventi del modello OT 24 / 2017.

In generale, quindi, come per l'anno 2017, il modello si presenta articolato nelle seguenti cinque sezioni:

- A Interventi di carattere generale
- B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
- C Interventi trasversali
- D Interventi settoriali generali
- E Interventi settoriali.

All'interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all'intera azienda oppure a singole posizioni assicurative territoriali¹ della azienda medesima.

¹ In particolare, gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D, si riflettono sull'azienda nel suo complesso e devono essere realizzati su tutte le posizioni assicurative del cliente. Gli altri interventi, previsti nelle sezioni C ed E, possono essere realizzati anche solo su singole Pat dell'azienda.

Come per lo scorso anno, poi, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG), compresi nella sezione D, che riguardano solo alcuni settori produttivi. Tali interventi sono legati, per lo più, ad accordi tra INAIL e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del sistema della Bilateralità, volti all'implementazione di sistemi di gestione conformi a specifiche linee di indirizzo.

Per privilegiare i settori in cui gli interventi migliorativi risultano avere maggiore impatto ai fini della riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico, rimane confermato, per alcuni interventi, il punteggio differenziato in relazione al settore produttivo aziendale, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l'attività.

Per gli interventi relativi alla Responsabilità sociale (sez.B), è stata mantenuta, anche per l'OT24 dell'anno 2018, la rilevanza della dimensione aziendale ai fini dell'attribuzione del punteggio. In particolare, non solo il punteggio è differenziato in relazione all'appartenenza dell'azienda alle varie fasce dimensionali previste (grandi, medie, piccole e micro imprese), ma è, altresì, previsto per ciascuna fascia dimensionale un diverso numero di attività per attestare la realizzazione dell'intervento selezionato, via via crescenti man mano che cresce la dimensione aziendale.

In sostanza, ad una azienda "piccola" è richiesto, per la Responsabilità Sociale, la realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto a quello richiesto ad una "grande" azienda.

Come per l'anno 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio stradale (E10-E11-E12), la graduazione del punteggio è operata in funzione della percentuale dei lavoratori coinvolti o dei mezzi aziendali interessati.

Unici elementi di novità per l'anno 2018 sono i seguenti due interventi di cui si propone l'introduzione:

- C16 *"l'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2017 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive"*;
- D2 *"l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali"*.
Quest'ultima misura non costituisce un nuovo intervento, sostanzandosi nella previsione a livello settoriale di un intervento già previsto a livello generale per garantire la logica sistematica del modello.

Si precisa che per una maggiore coerenza all'interno del modello, sono stati effettuati i seguenti spostamenti:

- l'intervento ex C4 del modello OT24/2017 è stato inserito nel modello OT24/2018 nella sezione E 17: *"L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito"*

(ad eccezione delle aziende di cui all'art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98 e di quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili)"

- l'intervento ex A10 del modello OT24/2017 è stato inserito nel modello OT24/2018 nella sezione D12: *"L'azienda ha realizzato interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra Inail e Federchimica "Programma Responsible Care".*

Si segnala, da ultimo, che per quanto riguarda il servizio online per l'inoltro delle domande OT24/2018 non sono previste nuove implementazioni procedurali, in quanto le innovazioni applicative realizzate nell'anno 2017 sono idonee a supportare la presentazione delle domande nel prossimo anno.

In particolare, tale servizio online, consente alle aziende di compilare un'unica domanda OT24 che può riferirsi a tutte le Pat, nel caso di selezioni di Interventi generali (sezioni A B D), oppure a singole Pat, nel caso di selezione degli interventi nelle sezioni C e E.

La medesima procedura, inoltre, rende più semplice le modalità di presentazione della documentazione probante prodotta per ciascun intervento, consentendo sia all'azienda che all'Istituto una più agevole verifica formale della documentazione allegata rispetto a quella prescritta, con impatti positivi, tra l'altro, anche sulla verifica a campione successiva.

Premesso quanto sopra, si trasmette l'allegato modello OT24² (con la relativa guida alla compilazione) che sarà adottato per le istanze da presentare nell'anno 2018.

Tale modulistica sarà a breve disponibile anche sul portale dell'Istituto, unitamente al manuale operativo ad uso dei datori di lavoro e loro intermediari.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

² Allegato 1